

Nel caso in esame la resistente aveva sollevata davanti alla Corte d'Appello di Genova eccezione in ordine all'inammissibilità del reclamo ex art. 708 c.p.c. in quanto depositato in formato cartaceo e non telematico e dunque in supposta violazione dell'art. 16-bis d.l. 179/2012.

Recita invero l'art. 16 bis del Dl 179/12, convertito in l 221/12 : *“a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali o dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”*.

Tale norma prevede dunque come obbligatorio il deposito in via telematica per tutti gli atti endoprocessuali, essendone dispensati solo i cosiddetti atti introduttivi.

L'eccezione della resistente dinnanzi alla Corte d'Appello di Genova è stata fondata sulla tesi secondo la quale il reclamo ex art. 708 c.p.c. non introdurrebbe un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenterebbe la prosecuzione del medesimo procedimento (di cui sarebbe atto endoprocessuale), iniziato con il deposito del ricorso nella precedente fase e di cui costituirebbe, a sua volta, una fase meramente eventuale finalizzata al riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente.

La Corte genovese ha rigettata l'eccezione (e poi deciso il reclamo nel merito) sulla scorta delle seguenti considerazioni :

1) che, da un punto di vista sostanziale, vale a dire degli effetti che è destinato a produrre, il provvedimento reso in sede di reclamo si inserisce a pieno titolo nel procedimento di separazione, tanto è vero che il provvedimento presidenziale, pur se confermato o modificato in tale sede, rimane modificabile e revocabile dal G.I., e il provvedimento della Corte d'Appello (proprio perché privo del carattere della definitività)

non è ricorribile per cassazione (ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 26/01/2011, Rv. 616541);

2) il reclamo ex art. 708 c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale è un rimedio del tutto eccezionale. È invero esclusa la reclamabilità dei provvedimenti di revoca o modifica di quelli presidenziali, pur se confermati o modificati in sede di reclamo, assunti eventualmente dal G.I. ai sensi dell'art. 709 comma 4 c.p.c. (giusta Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15416 del 04/07/2014, Rv. 632557)

3) sul piano formale, con il reclamo ex art. 708 c.p.c., viene investito del riesame e del controllo sulla pronuncia emessa dal Presidente in primo grado un altro organo giurisdizionale ; occorre introdurre un nuovo procedimento dinanzi alla Corte d'appello in tal modo deputata a decidere sull'impugnazione, sia pure con gli effetti di mera conferma o modifica del provvedimento presidenziale, che conserva, nonostante ciò, il suo carattere interinale e provvisorio e resta revocabile e modificabile dal G.I.

A fronte di questi motivi, la Corte d'Appello di Genova - giudicando non possa essere investito un altro organo giurisdizionale della cognizione di un determinato giudizio in un grado diverso, (sia pure con gli effetti circoscritti e peculiari di cui si è detto) se non mediante l'instaurazione di un nuovo procedimento (che è dunque un autonomo procedimento di impugnazione, e non una semplice fase del procedimento di primo grado) - ha statuito in ordine all'ammissibilità del deposito cartaceo del reclamo ex art. 708 c.p.c. in quanto atto introduttivo (e non endoprocessuale), non essendo prevista per gli atti introduttivi del processo l'obbligatorietà del deposito telematico, che viene soltanto consentito dall'art. 16bis comma 1bis DL 179/12, conv. con mod. nella L. 221/12.

Nel caso di specie, inoltre, avendo il reclamo - depositato in cartaceo e poi notificato nei termini - raggiunto il suo scopo (essendosi instaurato regolarmente il contraddittorio, con

tempestiva e regolare costituzione in giudizio della parte resistente con comparsa di costituzione a mezzo di nuovo mandato in calce all'atto difensivo), la Corte genovese non ha mancato di evidenziare come nella materia in questione, con particolare riguardo al deposito degli atti in cancelleria in forma diversa da quella prescritta (seppur per il caso opposto a quello in esame, vale a dire il deposito in forma telematica in luogo di quella cartacea, all'epoca previsto quale unica possibilità per gli atti introduttivi) doveva confermarsi il principio che si trattasse di una mera irregolarità sanata (anche ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.) dal "raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9772 del 12/05/2016, Rv. 639888).

Francesca Maberino

Avvocato in Genova